

Ministero dell'interno**1. Considerazioni generali e di sintesi.**

2. Quadro generale degli andamenti economico-finanziari, contabili e patrimoniali: 2.1. *Profili generali*; 2.2. *Effetti della manovra di contenimento della spesa*: 2.2.1. "Affari interni e territoriali"; 2.2.2. "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile"; 2.2.3. "Pubblica sicurezza"; 2.2.4. "Libertà civili ed immigrazione"; 2.3. *Audit*: 2.3.1. *Audit sul sistema-contabile*: 2.3.1.1. In materia di "entrata"; 2.3.1.2. In materia di "spesa"; 2.3.2. *Audit su casi di specie*.

3. Risultati dell'attività di gestione nei principali settori di intervento: 3.1. *Programmi ed obiettivi*; 3.2. *Dipartimento per gli affari interni e territoriali*: 3.2.1. Risultati di consuntivo; 3.2.2. Contabilità degli enti locali; 3.2.3. Contabilità speciali; 3.2.4. Attività di vigilanza sull'Agenzia per la gestione autonoma dell'Albo dei segretari comunali e provinciali; 3.2.5. Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno; 3.3. *Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*: 3.3.1. Potenziamento del parco automezzi; 3.3.2. Difesa civile e protezione civile; 3.4. *Dipartimento delle libertà civili ed immigrazione*: 3.4.1. Progetto nazionale di sostegno delle vittime del traffico di esseri umani; 3.4.3. Asilo e protezione temporanea; 3.5. *Dipartimento della pubblica sicurezza*: 3.5.1. Poliziotto e carabiniere di quartiere; 3.5.2. Piano operativo nazionale "Sviluppo per il Mezzogiorno d'Italia"; 3.5.3. Contrasto dell'immigrazione clandestina.

4. Strumenti: organizzazione, personale e attività contrattuale: 4.1. *Organizzazione*: 4.1.1. Dipartimento dei vigili del fuoco; 4.1.2. Dipartimento della pubblica sicurezza; 4.2. *Personale*: 4.2.1. Incarichi dirigenziali; 4.2.2. Carriera prefettizia; 4.2.3. Dirigenza contrattualizzata; 4.2.4. Personale amministrativo; 4.2.5. Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4.2.6. Pubblica sicurezza; 4.3. *Contratti*: 4.3.1. Dipartimento degli affari interni e territoriali; 4.3.2. Dipartimento dei vigili del fuoco; 4.3.3. Dipartimento della pubblica sicurezza; 4.4. *Sistemi informativi*: 4.4.1. Dipartimento degli affari interni e territoriali; 4.4.2. Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile.

1. Considerazioni generali e di sintesi.

Il processo di riordino organizzativo che ha interessato il Ministero dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 300 del 1999¹, ha inciso sia su i profili strutturali che ordinamentali. In particolare, si ricordano: il riordino degli uffici centrali secondo il modello dipartimentale, che ha visto di recente la costituzione di un quinto dipartimento², esercitando la facoltà concessa dal d.lgs. n. 317 del 2003³ di articolare la struttura del Ministero dell'interno in cinque dipartimenti, rispetto ai quattro previsti originariamente dal d.lgs. n. 300 del 1999; i decreti ministeriali che hanno ridisegnato la struttura dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e periferica; la ridefinizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo delle prefetture-UTG; il completamento della riforma della carriera prefettizia; il riordino dei ruoli della Polizia di Stato; la recente trasformazione da privato a pubblico del rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'avvio del processo di decentramento gestionale attraverso l'istituzione delle direzioni interregionali nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle direzioni regionali ed interregionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; la creazione di alcune strutture presso il Dipartimento di P.S. (tra questi, l'Ufficio centrale per la sicurezza individuale – UCIS; nuove direzioni centrali, come quelle Anticrimine e dell'immigrazione e della polizia delle frontiere; l'istituzione degli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture – UTG).

Al quinto Dipartimento, che si articola in direzioni ed uffici⁴, sono affidati la gestione delle funzioni strumentali, l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'Amministrazione civile, comprese le attività formative di tale personale e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. Si sono ricondotte in un'unica struttura le funzioni che si possono definire “trasversali” all'Amministrazione, necessarie per il funzionamento della macchina amministrativa nel suo complesso, in sede centrale e periferica.

Nella relazione sull'esercizio finanziario 2004, la Corte aveva osservato che la riforma della struttura periferica dell'Amministrazione, che era stata ridisegnata intorno ad un ufficio unico a competenza generale – Ufficio Territoriale di Governo (UTG), organicamente inserito nel Ministero e retto dal prefetto, posto in rapporto funzionale con il Governo per l'esercizio di compiti di amministrazione generale e di raccordo e collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, non era mai stata pienamente realizzata⁵. Tale mancata attuazione era da ricondurre in

¹ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

² D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154, che ha modificato il d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale.

³ Il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, sulla base della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha disposto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno.

⁴ Direzione centrale per le risorse umane, Direzione centrale per la documentazione e la statistica, Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Ufficio per i sistemi informativi automatizzati, Ispettorato generale di pubblica amministrazione.

⁵ Le prefetture erano state trasformate dall' art. 11 del d.lgs. n. 300 del 1999 in uffici di governo per esercitare, oltre alle tradizionali funzioni, le competenze residue delle amministrazioni periferiche dello Stato non attribuite ad altri uffici, a fianco, come si è detto, alle funzioni di rappresentanza generale del Governo. Funzioni, quest'ultime confermate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. Ai sensi dell'art. 10, il prefetto deve garantire il rispetto del principio di collaborazione tra Stato e Regione, la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed ai ministri interessati, degli statuti e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli artt. 123 e 127 della Costituzione, e l'eventuale invio degli stessi alle Avvocature dello Stato competenti, la promozione dell'attuazione delle intese e dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, comma 2, della Costituzione, la verifica dell'interscambio delle informazioni, l'indizione delle elezioni regionali. Numerose erano, peraltro, le eccezioni: oltre alle amministrazioni periferiche statali specializzate nei settori della sicurezza e

particolare alle difficoltà che il conseguente accorpamento funzionale, organizzativo e logistico incontrava, anche per le resistenze di alcune Amministrazioni statali, che si opponevano alla confluenza delle proprie funzioni negli uffici territoriali di governo. A conferma di ciò, si era sottolineato che la stessa denominazione degli uffici era stata successivamente modificata in prefetture – uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002.

Si era altresì segnalato che, in conseguenza di queste difficoltà a dare attuazione al disegno riformatore, il d.lgs. n. 29 del 2004 aveva sostituito l'art. 11 del d.lgs. n. 300 del 1999, riconfermando le tradizionali funzioni di coordinamento del prefetto nei confronti degli uffici statali periferici e di rappresentanza dell'autorità di governo.

Ciò premesso, si osserva che l'attuale quadro normativo dà impulso ad istituti già presenti, quali le Conferenze permanenti, ed introduce strumenti nuovi, come il potere sostitutivo del prefetto, a garanzia della qualità dei servizi resi ai cittadini, che deve essere esercitato sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri di settore. Il regolamento attuativo del d.lgs. n. 29 è stato emanato solo recentemente (d.P.R. n. 180 del 2006)⁶.

Le Conferenze permanenti⁷ sono chiamate a svolgere un ruolo di mediazione tra eventuali conflitti in sede locale e, per tale ragione, è prevista la partecipazione oltre che dei responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato anche dei rappresentanti degli enti locali. Sono organi di supporto al prefetto nel compito di coordinare le pubbliche amministrazioni dello Stato sul territorio e garantire livelli minimi nelle prestazioni pubbliche essenziali, definiti sulla base di parametri oggettivi, come gli indicatori contenuti nelle carte dei servizi.

Tra le priorità politiche individuate nelle direttive del Ministro per il 2005 è indicato il "rafforzamento del contrasto al terrorismo interno e internazionale e a tutte le forme di criminalità organizzata, con particolare riguardo a quelle di stampo mafioso", attraverso il potenziamento del sistema nazionale di sicurezza, che vede nell'attività di presidio e controllo del territorio lo strumento principale.

Come è noto, la legge n. 121 del 1981⁸ ha delineato un quadro unitario di riferimento che attribuisce la responsabilità generale in materia di ordine e sicurezza pubblica al Ministro dell'interno, per l'attuazione di una coordinata pianificazione interforze, al fine di assicurare la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel tempo è intervenuta una complessa evoluzione del quadro legislativo, anche con riferimento alle norme che disciplinano le varie componenti delle forze di polizia, che hanno determinato sovrapposizioni delle competenze nei medesimi ambiti di attività⁹.

L'Amministrazione, alla luce di questo nuovo quadro normativo, ha avvertito la necessità di adeguare la direttiva del 1992, con la quale il Ministro dell'interno aveva dato indicazioni in merito ai comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale, al fine di ridisciplinare tale sistema comparti di specialità, in relazione alle nuove funzioni di livello generale attribuite alla Guardia di Finanza ed al Corpo Forestale dello Stato. La nuova direttiva, d.m. 28 aprile 2006, si fa carico della necessità che, a partire dai comparti di specialità, siano

della giustizia (Ministeri della difesa e della giustizia), mantenevano gli apparati periferici i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, per i beni e le attività culturali.

⁶ D.P.R. 3 aprile 2006, n.180, "Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

⁷ Le Conferenze sono articolate in sezioni corrispondenti, di massima, ad alcune aree tematiche: amministrazione d'ordine; sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente, infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità.

⁸ Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

⁹ In particolare, si segnalano: il d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che ha attribuito nuove funzioni al Corpo della Guardia di finanza in materia economica e finanziaria; la legge 6 febbraio 2004, n. 36, che ha attribuito al Corpo Forestale dello Stato nuove funzioni nel settore della difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema; la conferma delle competenze specialistiche della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri in specifici ambiti, ai sensi del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 e del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.

garantite forme di coordinamento e di riparto delle competenze più efficaci ed incisive in una azione di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche attraverso una più razionale distribuzione delle risorse.

Rimasto immutato il quadro ordinamentale previsto dalla citata legge n. 121, si riafferma, tra l'altro, la responsabilità generale del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza; il ruolo dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, alla quale sono affidati, sulla base delle direttive del Ministro, l'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica ed il coordinamento tecnico operativo delle Forze di polizia; la responsabilità, in ambito provinciale, del prefetto per le funzioni di coordinamento generale e del questore per le funzioni di coordinamento tecnico-operativo; l'inscindibilità dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico da quella di tutela della sicurezza pubblica.

Mentre restano fermi i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge attribuisce a ciascuna Forza di polizia, la direttiva dispone che solo la Forza di polizia prescelta per un comparto di specialità abbia facoltà di creare strutture per l'esercizio della specifica funzione, costituendo anche per le altre Forze di polizia il centro di informazioni ed analisi. In particolare, il Centro elaborazione dati interforze ed il Servizio analisi criminali rappresentano il sistema unitario per le informazioni ed i dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica¹⁰.

La Corte valuta positivamente l'iniziativa di un maggiore coordinamento tra le diverse componenti delle Forze di polizia che, evitando sovrapposizioni di strutture, migliora l'efficacia degli interventi ed un più razionale utilizzo delle risorse, umane e non.

Il 2005 ed i primi mesi del corrente anno hanno visto giungere a completamento un complesso ciclo di riforme che ha interessato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fin dal 2002: sul piano dell'organizzazione, con l'istituzione delle direzioni regionali dei vigili del fuoco ai sensi del d.P.R. n. 314 del 2002¹¹; in materia di reclutamento e di impiego del personale volontario, con il d.P.R. n. 76 del 2004¹²; sempre in materia di personale, con la legge n. 252 del 2004, che ha ricondotto al regime di diritto pubblico il rapporto di impiego del

¹⁰ La direttiva individua le seguenti specialità attribuendo le relative funzioni alle diverse componenti delle Forze di polizia: "sicurezza stradale" attribuita all'Arma dei carabinieri sulla viabilità ordinaria ed alla Polizia Stradale su tutte le strade e, in esclusiva, in ambito autostradale; "sicurezza ferroviaria", specializzazione della Polizia di Stato (Polizia ferroviaria); "sicurezza delle frontiere", la Polizia di Stato continuerà a disimpegnare la competenza specialistica in via prevalente per le attività di polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea, con il concorso del Corpo della Guardia di Finanza, alla quale rimangono assegnati compiti di polizia economica e finanziaria; "sicurezza delle reti di comunicazione", affidata alla Polizia di Stato (Polizia postale e delle comunicazioni) in raccordo con la Guardia di Finanza; "sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti", l'Arma dei carabinieri è titolare del relativo comparto mentre il Corpo Forestale dello Stato orienterà la propria attività al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere. Restano fermi i compiti della Guardia di Finanza nel settore del controllo della spesa sanitaria; "sicurezza nel settore agroalimentare", all'Arma dei Carabinieri sono affidati compiti di controllo sulla erogazione di aiuti comunitari e sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari, concorrendo alla prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. La Guardia di Finanza persegue la ricerca e la repressione delle violazioni in materia di imposte dirette, indirette, tasse ecc., diritti doganali, risorse e mezzi finanziari pubblici a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa; "sicurezza in materia ambientale", rimessa alla competenza dell'Arma dei Carabinieri; "sicurezza nella circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento", a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 68 del 2001, la Guardia di Finanza ha assunto un ruolo centrale nel settore della tutela dei mezzi di pagamento, mentre l'Arma dei Carabinieri opera per la repressione del falso numerario; "tutela del patrimonio culturale", la competenza è attribuita all'Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, mentre alla Guardia di finanza, nell'ambito delle funzioni specifiche in materia di polizia economica, sono demandate le competenze relative ai compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio pubblico; "tutela del lavoro", è confermato il ruolo dell'Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, affiancata dalla Guardia di finanza, quale polizia economica e finanziaria.

¹¹ D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, di approvazione del regolamento recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

¹² D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76.

personale permanente e con il decreto legislativo n. 217 del 2005¹³, che ha esercitato la delega prevista dall'art. 2 della legge n. 252, prevedendo una disciplina per taluni aspetti analoga a quella degli appartenenti ai corpi di polizia ed alla forze armate.

In particolare il d.lgs. n. 217, sotto l'aspetto della copertura degli oneri derivanti dalla nuova normativa, è stato oggetto di analisi da parte della Corte, in sede di relazione quadrimestrale al Parlamento sulla tipologie delle coperture adottate per le leggi ed i decreti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre del 2005¹⁴. Nel rilevare la difficoltà di quantificare con certezza *a priori* gli effetti finanziari della nuova disciplina, soprattutto per la presenza di diritti soggettivi di non agevole riconducibilità a tetti di spesa, si sono sottolineate perplessità sulla tenuta delle previsioni di spesa nel medio/lungo periodo per effetto della trasformazione del sistema di avanzamento da ruolo chiuso a ruolo aperto e il conseguente slittamento verso l'alto delle qualifiche attribuite al personale¹⁵.

Inoltre, in sede di esame del contratto collettivo nazionale del lavoro, per il biennio 2004/2005, per il personale non dirigente del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato, con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Corte ha sottolineato come il sovrapporsi, senza alcuna forma di coordinamento, della vicenda contrattuale e di quella normativa comporti che gli appartenenti al Corpo, relativamente al biennio 2004/2005, risultino destinatari sia degli incrementi contrattuali sia di quelli ulteriori concessi a titolo *ad personam* del legislatore delegato, quantificati, sia pure in modo approssimativo, in un ulteriore 1,3 per cento della massa salariale di riferimento. La Corte, pur prendendo atto della volontà del legislatore di procedere ad un radicale riordino dell'organizzazione del Corpo, concedendo, in considerazione delle nuove attribuzioni e del nuovo ruolo assegnato al Corpo, benefici ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità del personale pubblico nei documenti di programmazione, ha osservato che, seppur per espressa volontà normativa e attraverso la individuazione in bilancio delle risorse necessarie, si è determinato un disallineamento dai complessivi equilibri finanziari ed economici, basati sul rispetto dei parametri di crescita della spesa di personale nei documenti di programmazione.

La Corte conferma le valutazioni già espresse e sollecita una maggiore attenzione alle necessarie forme di coordinamento tra disciplina contrattuale e normativa, laddove per ragioni temporali le stesse si sovrappongono, al fine di rendere meno complessa la successiva attività di raccordo tra disposizioni di matrice diversa e permettere una più trasparente ed esatta quantificazione degli oneri.

Infine, con il d.lgs. n. 139 del 2006¹⁶ sono state approvate le nuove disposizioni sulle funzioni e sui compiti del Corpo, di cui alla delega conferita dall'art. 11 della legge n. 229 del 2003¹⁷. Con tale provvedimento, nella logica della semplificazione e della delegificazione, sono state aggiornate le disposizioni vigenti, in particolare con riferimento alla prevenzione degli incendi, al soccorso pubblico ed alla disciplina degli interventi di difesa civile.

Nel settore dell'immigrazione la Corte ha sottolineato¹⁸ le difficoltà riscontrate nell'avanzamento del processo di completamento del sistema normativo delineato dalla legge di

¹³ Decreto legislativo. 13 ottobre 2005, n. 217, recante "ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".

¹⁴ Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 15/contr./R.Q./06. Gli oneri derivanti dalla nuova normativa sono stati coperti mediante utilizzazione delle risorse predisposte dalla legge di delega e dalla successiva legge 31 maggio 2005, n. 89, di conversione del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, che ha previsto un ulteriore stanziamento di 4 milioni di euro a decorrere dal 2005.

¹⁵ Sono state istituite 51 qualifiche rispetto alle precedenti 45, ed alcune di esse si articolano in più livelli a seconda dell'anzianità di servizio.

¹⁶ Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

¹⁷ Legge 29 luglio 2003, n. 229, recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001".

¹⁸ L'indagine si è conclusa con la deliberazione n. 10/005/G dell'11 marzo 2005.

riforma n. 189 del 2002¹⁹, con la quale è stato modificato ed integrato il precedente quadro normativo, difficoltà da ricondurre anche alla complessità della materia nella quale interagiscono con il Ministero dell'interno altre amministrazioni.

Sul punto delle linee politiche in materia di immigrazione, si sottolinea nuovamente il ritardo con il quale è stato approvato il documento programmatico per gli anni 2004/2006²⁰, approvato solo il 13 maggio 2005, a triennio ormai ampiamente avviato, vanificando almeno in parte la funzione per la quale è stato voluto dal legislatore. Come è noto, infatti, l'art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, non abrogato dalla legge n. 189, ha introdotto il metodo della programmazione delle politiche migratorie prima limitata alla definizione dei flussi di ingresso ed ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la responsabilità della predisposizione del documento programmatico di settore. La necessità di un momento unitario di programmazione, che con cadenza triennale indichi gli interventi che il Governo intende porre in essere nello specifico settore, i criteri generali da applicare per la definizione dei flussi di ingresso, le azioni per l'inserimento e l'integrazione degli stranieri, nasce dalla complessità della materia, nella quale sono chiamate ad operare diverse amministrazioni pubbliche e differenti livelli di governo.

Il completamento del quadro normativo della legge n. 189 ha seguito un lento processo di avanzamento; infatti, solo nel mese di febbraio 2005 è entrato in vigore il regolamento²¹ di attuazione e di integrazione della legge, previsto dall'art. 34 della legge stessa, che ha definito, tra l'altro, le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione²².

Nel settore dell'immigrazione, anche nel 2005, si è fatto ricorso ad ordinanze di protezione civile, il cui ruolo di supplenza poteva trovare una motivazione nell'assenza delle necessarie norme regolamentari, ma che meno si giustifica per un'attività che dovrebbe ormai essere svolta nell'ambito dell'ordinario quadro normativo. In particolare, con dPCM del 28 ottobre 2005 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La Corte sottolinea nuovamente le perplessità che desta il perdurare del procedere in via emergenziale a oltre tre anni dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, prorogato una prima volta sino al 31 dicembre 2004 e successivamente sino al 12 dicembre 2005.

Da ultimo, con ordinanza del 2 dicembre 2005, n. 3476, con riferimento all'afflusso di stranieri in Sicilia e nell'isola di Lampedusa, sono stati previsti diversi interventi per acquisire strutture di accoglienza, anche attraverso provvedimenti di occupazione temporanea e di requisizione.

L'analisi della gestione del Ministero dell'interno nel 2005 non può prescindere dagli effetti che le manovre di contenimento della spesa hanno avuto sul bilancio dell'Amministrazione e sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi programmati.

¹⁹ Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo". Le modifiche più rilevanti riguardano le procedure per la determinazione dei flussi di ingresso, le procedure per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, rese più rigorose, l'ampliamento dei casi di espulsione amministrativa ed il prolungamento del periodo di permanenza nei centri, insieme ad un maggiore controllo sulla effettività delle procedure di espulsione, la conferma del ricorso alla programmazione per la determinazione dei flussi di ingresso e la conferma del ruolo degli accordi con i Paesi di origine o di transito dei clandestini, quale strumento per contrastare l'immigrazione irregolare, il potenziamento ed il coordinamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina nelle acque territoriali ed in alto mare, il potenziamento delle connessioni informatiche tra le Amministrazioni interessate alla materia.

²⁰ Il documento programmatico è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

²¹ D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

²² Lo "sportello unico per l'immigrazione" è stato istituito dall'art. 22 del Testo Unico sull'immigrazione; deve curare le procedure per l'assunzione di lavoratori stranieri per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e le procedure per il ricongiungimento familiare.

Ciò che rileva dall'esame della gestione del 2005 è soprattutto lo sforzo che l'Amministrazione ha dovuto compiere per compensare con variazioni di bilancio le carenze di alcuni capitoli che sono stati oggetto di riduzioni che non tenevano conto delle reali esigenze dell'Amministrazione stessa. L'incertezza sull'entità effettiva delle risorse a disposizione è stata determinata anche dall'entità delle variazioni di bilancio autorizzate, di fatto, ad esercizio finanziario scaduto e pertanto non impegnabili (circa 313 milioni sui residui, 304 sulla competenza e 726 sulla cassa) e delle variazioni non autorizzate, comprensive anche delle mancate riassegnazioni (circa 351 milioni sui residui, 577 sulla competenza e 1.662 sulla cassa)²³.

La necessità di un maggior controllo della spesa pubblica richiede alle Amministrazioni interventi mirati nei settori nei quali si formano gli sprechi ed una più attenta programmazione che valuti con cautela gli obiettivi da raggiungere in relazione alle risorse disponibili. I tagli generalizzati alle spese infatti non sempre raggiungono l'obiettivo di contenerne la crescita, bensì possono diventare concause di inefficienze dell'azione amministrativa.

2. Quadro generale degli andamenti economico-finanziari, contabili e patrimoniali.

2.1. Profili generali.

Gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero dell'interno nell'esercizio in esame sono stati pari a 26.748,9 milioni (26.897,8 nel 2004), con un decremento complessivo di 148,9 milioni, che ha comportato una esigua riduzione della rapporto percentuale con le risorse di tutto il bilancio dello Stato, percentuale che è rimasta pressoché invariata nell'ultimo triennio.

(in milioni di euro)

	2003	2004	2005
Stanziamenti definitivi	25.714,5	26.897,8	26.748,9
% sul bilancio dello Stato ²⁴	5,52	5,70	5,51

Come già osservato nel precedente paragrafo, sul dato finale degli stanziamenti di competenza hanno inciso circa 303,8 milioni oggetto di decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze perfezionatisi dopo il 31 dicembre 2005.

A fronte di un aumento delle spese correnti (+294,4 milioni) le spese di parte capitale hanno subito una più considerevole riduzione (-443,4), confermando un *trend* avviato dal 2003 (nel 2002 gli stanziamenti di parte capitale erano pari a 3.732,2 milioni).

²³ Riepilogo per Centri di Responsabilità delle variazioni di bilancio 2005 non gestibili

Centri di responsabilità	Variazioni non autorizzate			Variazioni autorizzate dopo il 31 dicembre 2005		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione	0,00	42.000,00	370.467,00	0,00	0,00	710.733,00
Dip. Affari interni e territoriali	0,00	409.608.988,32	1.398.066.710,32	0,00	249.965.269,45	631.003.949,95
Dip. Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile	-601,00	10.985.616,47	96.068.510,47	0,00	10.488.386,44	19.361.704,44
Dip. Libertà civili e immigrazione	0,00	45.500.365,26	52.956.919,20	0,00	0,00	466.181,00
Dip. Pubblica Sicurezza	351.707,00	110.589.761,14	114.948.916,82	312.599,00	34.388.840,98	74.945.466,98
Totale	351.106,00	576.726.731,19	1.662.411.523,81	312.599,00	303.842.496,87	726.488.035,37

²⁴ La percentuale è calcolata considerando gli stanziamenti definitivi relativi ai Titoli I e II.

(in milioni di euro)

	2003	2004	2005
Spese correnti	22.171,6	23.650,0	23.944,4
Spese in conto capitale	3.543,0	3.247,8	2.804,4

Per quanto riguarda le spese di parte corrente, la riduzione degli stanziamenti ha inciso soprattutto sulle voci “trasferimenti correnti alle imprese” (-129,1 milioni); “consumi intermedi” (-23,3); “trasferimenti correnti alle famiglie” (-19,1); “poste correttive” (-2,7). Incrementi di rilievo si sono verificati sulle voci; “redditi da lavoro dipendente” (+321,3 milioni); “trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche” (+106), mentre aumenti di minore entità hanno interessato, tra le altre, le voci “imposte sulla produzione” (+22,3) e “trasferimenti correnti all'estero” (+9,3).

Il decremento delle spese di parte capitale riguarda per la quasi totalità i “contributi agli investimenti” (-513 milioni).

(in milioni di euro)

Esercizi	Previsioni definitive di competenza	Impegni sulla competenza	%	Massa impegnabile	Impegni su massa impegnabile	%
2003	25.714,3	25.184,9	97,9	26.187,5	25.588,5	97,7
2004	26.897,8	26.352,4	97,9	27.187,8	26.592,7	97,8
2005	26.748,9	25.317,4	94,6	27.146,1	25.704,2	94,6

Come già osservato, i dati di consuntivo sono stati influenzati dai decreti di variazioni di fine anno, determinando un valore fittizio degli stanziamenti definitivi di competenza e, di conseguenza, un peggioramento del valore percentuale della capacità di impegno dell'Amministrazione.

Rispetto ai precedenti esercizi è ulteriormente diminuita la massa spendibile mentre è aumentato l'importo complessivo delle autorizzazioni di cassa.

(in milioni di euro)

Esercizi	Massa spendibile	Autorizzazioni finali di cassa	%
2003	36.712,4	27.871,3	75,9
2004	35.970,9	28.128,0	78,1
2005	35.881,2	28.772,7	80,1

(in milioni di euro)

Esercizi	Massa spendibile	Pagato totale	%	Autorizzazioni di cassa	Pagato totale	%
2003	36.712,4	25.339,4	69,0	27.871,3	25.339,4	90,9
2004	35.970,9	25.586,6	71,1	28.128,0	25.586,6	90,9
2005	35.881,2	25.980,5	72,4	28.772,7	25.980,5	90,2

La capacità di spesa è migliorata con riferimento alla massa spendibile ed è rimasta sostanzialmente uguale con riferimento alle autorizzazioni.

La tabella che segue illustra l'andamento percentuale dei pagamenti sui residui nel triennio 2003/2005 e pur evidenziando un miglioramento della capacità di spesa, rileva ancora una ridotta velocità di smaltimento dei residui stessi.

(in milioni di euro)

Esercizi	Residui iniziali*	Pagato residui	%
2003	10.997,9	3.161,0	28,7
2004	9.073,1	2.465,3	27,6
2005	9.132,2	2.820,8	30,8

* incluse le variazioni in conto residui

Depurato dalla voce "trasferimenti", il bilancio del Ministero è di circa 13.720,6 milioni (12.322,4 nel 2004; 9.900 nel 2003), di cui 20,4 per cento è stato destinato alle spese in conto.

Il finanziamento agli Enti locali incide sugli stanziamenti dell'intera Amministrazione per il 50,3 per cento (54,8 per cento nel 2004; il 58 per cento nel 2003) della competenza capitale e per il 57,5 per cento della cassa.

Gestione di competenza

(in migliaia di euro)

Centri di responsabilità	Stanziamenti definitivi	% su tot. Amm.	Residui di stanziamento iniziali	Massa impegnabile	Impegni effettivi totali (*)	di cui impegni effettivi	Economie o maggiori spese**	Impegni/massa imp.
	a		b	c=a+b	d	e	f	g=d/c
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	92.474,21	0,02	0,00	92.474,21	90.815,57	90.815,57	1.658,65	98,21
Affari interni e territoriali	16.915.236,27	3,58	35.975,13	16.951.211,40	15.822.278,70	15.795.572,10	1.057.102,81	93,34
Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile	1.688.225,52	0,36	78.453,76	1.766.679,28	1.709.701,60	1.631.375,29	31.774,43	96,77
Libertà civili	248.729,01	0,05	90.582,80	339.311,80	308.766,11	218.183,31	11.063,74	91,00
Pubblica sicurezza	7.804.269,69	1,65	192.219,11	7.996.488,80	7.772.718,80	7.581.512,29	66.684,67	97,20
Totale amministrazione	26.748.934,70	5,66	397.230,79	27.146.165,49	25.704.280,77	25.317.458,55	1.168.284,29	94,69

** come da consuntivo

Gestione di cassa

(in migliaia di euro)

Centri di responsabilità	Massa spendibile	Autorizzazioni definitive di cassa	Pagato totale	Pagato c/comp.za	Pagato in c/residui	Autorizz.di cassa/su massa spend.	Pagato tot./massa spend.
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	98.240,19	93.512,27	86.975,05	83.893,28	3.081,76	95,19	88,53
Affari interni e territoriali	24.011.364,22	18.536.590,76	16.187.960,46	14.419.397,58	1.768.562,88	77,20	67,42
Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile	2.047.490,71	1.813.346,20	1.672.304,85	1.469.837,18	202.467,66	88,56	81,68
Libertà civili	398.909,17	248.460,31	220.715,14	189.233,38	31.481,76	62,28	55,33
Pubblica sicurezza	9.325.175,33	8.080.810,58	7.812.643,35	6.997.405,65	815.237,70	86,66	83,78
Totale amministrazione	35.881.179,62	28.772.720,12	25.980.598,85	23.159.767,08	2.820.831,78	80,19	72,41

2.2. Effetti delle misure di contenimento della spesa.

Come è noto il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004²⁵ (legge finanziaria per il 2005) ha imposto di contenere nel limite del 2 per cento, rispetto agli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2004, come decurtati del 40 per cento dal d.l. n. 168 del 2004²⁶, gli incrementi delle previsioni di spesa per l'esercizio 2005 riguardanti i consumi intermedi, andando ad incidere sulle spese destinate al funzionamento ed agli investimenti. Una ulteriore riduzione alle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base (UPB) per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria è stata disposta dal comma 295. Complessivamente, gli stanziamenti iniziali hanno rispettato la regola del 2 per cento, rimanendo al disotto del limite stabilito dal comma 8.

Alle riduzioni degli stanziamenti per spese discrezionali non aventi natura obbligatoria, pari a 113,04 milioni, devono essere aggiunti gli ulteriori "tagli" che la legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005) ha apportato alle voci "personale" per 107,04 milioni (dovuti al blocco del *turn over*) e "beni e servizi", per 91,91 milioni.

Per la sola Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei Carabinieri e le altre forze a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, per la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale e della criminalità organizzata, questi effetti sono stati in parte contenuti dalla autorizzazione di spesa prevista dal comma 548, lett. b) dell'articolo unico della richiamata legge n. 311, per complessivi 53 milioni (a valere sul cap. 1373, "fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione"), ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria per il 2004)²⁷.

Oltre alle decurtazioni iniziali di cui si è detto, occorre considerare anche gli effetti riduttivi derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 211 del 2005²⁸, che ha determinato una riduzione complessiva per le spese per consumi intermedi, in termini di competenza, di circa 90,3 milioni.

L'Amministrazione ha affrontato le difficoltà determinate dalle citate disposizioni ricorrendo alle disponibilità dei "fondi a disposizione" (capitoli 1370 e 1373)²⁹ ed alle disponibilità presenti su altri capitoli non aventi natura obbligatoria, attraverso decreti del Ministro di variazione di bilancio.

Come è noto, il comma 9 dell'art. 1 della legge 311, ha fissato anche i "tetti" per l'utilizzo dei fondi per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste, nonché delle riassegnazioni dal bilancio di entrata, stabilendo per il Ministero i seguenti importi: per integrazioni in via amministrativa circa 93,7 milioni per le spese obbligatorie, 7,6 per le spese impreviste, 525 per le riassegnazioni.

Peraltro, il bilancio del Ministero è stato interessato non solo dai tagli previsti dalla manovra di contenimento della spesa di cui si è detto, ma anche dalla indisponibilità di quote di non scarso importo di stanziamenti di competenza e di cassa per variazioni non autorizzate e per tardivo invio dei decreti di variazione, ad esercizio finanziario scaduto.

²⁵ Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

²⁶ Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, entrato in vigore il 12 luglio 2004, ha previsto una manovra correttiva della spesa, disponendo riduzioni delle autorizzazioni di spesa per consumi intermedi, per le spese per missioni, studi, ricerche e consulenze, per spese discrezionali nonché tagli ai residui di stanziamento.

²⁷ Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

²⁸ Il d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni e le disposizioni di cui all'art. 1 sono state riportate nell'art. 11 *ter* del d.l. 30 settembre 2004, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

²⁹ Rispettivamente, Fondo per le maggiori e sopravvenute esigenze per consumi intermedi, istituito dall'art. 23, comma 1 della legge finanziaria 2003, e Fondo per le maggiori per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, istituito dall'art. 3, comma 151 della legge finanziaria 2004.

2.2.1. “Affari interni e territoriali”.

Al netto degli oneri stipendiali e delle spese per la finanza locale, le risorse per consumi intermedi (con esclusione dei capitoli dei fondi a disposizione del Ministero) sono state pari a circa 149,1 milioni, con una diminuzione di circa 14,5 milioni rispetto al 2004.

A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 211, il Dipartimento degli affari interni e territoriali ha subito una ulteriore decurtazione di circa 89 milioni, di cui 78,7 hanno riguardato i rimborsi ai comuni per le spese elettorali e 10,3 milioni diversi capitoli, afferenti, tra le altre, alle spese per fitti locali, manutenzione, informatica ed altre spese di ufficio.

Il limite posto alle riassegnazioni ha determinato la indisponibilità di fondi sul capitolo 1374 (Fondo da ripartire in relazione all'adozione comunale sui diritti di imbarco sugli aeromobili) pari a circa 11,8 milioni che, in particolare, non ha consentito di mantenere obblighi di legge, quali quelli disposti dall'art. 2, comma 11 della legge finanziaria 2004 che, con l'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili, prevede sia il finanziamento dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinante, sia il finanziamento di misure per la prevenzione ed il contrasto della criminalità, oltre al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Analogamente, non è stato possibile trasferire agli enti locali che ne avevano titolo circa 195 milioni (cap. 7235³⁰), costituiti dai proventi della Casa da gioco di Campione d'Italia³¹, per la loro mancata riassegnazione.

Come già osservato, per superare almeno in parte le difficoltà finanziarie che si sono determinate a seguito della manovra di contenimento della spesa e fare fronte ad esigenze improcrastinabili, l'Amministrazione ha fatto ricorso alla ripartizione delle disponibilità presenti sui “fondi” a disposizione (cap. 1370, “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi”; cap. 1373, “Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione”), e su altri capitoli non aventi natura obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 279 del 1997³² e della legge di approvazione del bilancio 2005 (legge n. 312 del 30 dicembre 2004)³³. Il capitolo 1370 ha mantenuto lo stesso livello di stanziamenti nel biennio 2003/2004 ed è diminuito nel 2005 (da 110 milioni a 73,8); il capitolo 1373 è passato dai 100 milioni del 2004 ai 153 del 2005 per effetto dei 53 previsti per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, compresa l'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, di cui si è detto al precedente paragrafo.

L'esame della spesa per consumi intermedi per il Dipartimento nell'ultimo quadriennio rileva un andamento non costante, di crescita notevole nel 2003 rispetto al precedente esercizio

³⁰ Fondo nazionale speciale per gli investimenti.

³¹ Ai sensi della legge 31 ottobre 1973, n. 637, i proventi della Casa da gioco di Campione d'Italia, al netto della quota assegnata agli enti locali delle province di Como e di Lecco, è ripartita, per il combinato disposto dell'art. 42 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e degli artt. 1, comma 7 e 7 del d.lgs. 30 giugno 1997, n. 244, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali in gravissime condizioni di degrado.

³² D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”.

³³ I capitoli 1370 (Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, istituito dall'art. 23, comma 1 della legge n.289 del 27 dicembre 2002, finanziaria 2003) e 1373 (fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, istituito dall'art. 3, comma 152 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, finanziaria 2004), nel triennio 2003/2005, hanno avuto il seguente andamento:

<i>(in milioni di euro)</i>			
Capitolo	2003	2004	2005
1370	110,248	110,248	73,816
1373	=	100,000	153,00

2002 (da circa 178 milioni a 437), di netta riduzione nel 2004 (328 milioni) e di nuovo incremento, nel 2005 (366 milioni). Un netto incremento ha avuto il capitolo 1312 (+16,8 milioni) per le spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, mentre aumenti di minor importo hanno avuto i capitoli 1256 (spese, comprese quelle di custodia delle cose sequestrate, connesse al sistema sanzionatorio delle norme ecc) ed il capitolo 1245 (fitto locali), rispettivamente +15 milioni e +8 milioni.

Nel settore dell'informatica gli effetti dei tagli agli stanziamenti hanno avuto ripercussioni soprattutto sui contratti pluriennali di forniture di beni e servizi, relativi ad obbligazioni già in atto. Anche in questi casi si evidenzia un contrasto con la programmazione determinata ad inizio dell'esercizio.

2.2.2. "Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile".

Gli stanziamenti iniziali per "consumi intermedi" hanno subito una riduzione di 16,017 milioni rispetto a quelli dell'anno precedente, pari al 15,8 per cento dell'intera dotazione del Dipartimento per questa tipologia di spesa. In applicazione della circolare n. 5 del 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, non sono state possibili variazioni compensative in aumento per le spese per consumi intermedi nell'ambito del Centro di responsabilità. Ciò ha comportato una richiesta di assegnazioni per 18 milioni, tratte dal Fondo per consumi intermedi e dal Fondo da ripartire per le esigenze correnti³⁴, di cui 16 milioni assegnati ai capitoli di spesa per consumi intermedi. Indipendentemente dagli effetti recati sul bilancio del Dipartimento dall'applicazione del limite complessivo del 2 per cento, si rileva per alcuni capitoli di bilancio, in particolare della Direzione centrale per l'emergenza (di parte corrente e di parte capitale), il cui andamento sarà approfondito nel paragrafo 3.3 (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), una diminuzione rispetto agli stanziamenti del 2004 che varia da -19 per cento fino a -75 per cento.

A fianco della manovra di contenimento di cui si è detto, si osserva che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto slittare a fine esercizio l'invio di alcuni decreti di variazione, che hanno concluso l'iter dopo il 31 dicembre 2005, con impossibilità da parte dell'Amministrazione di provvedere ai necessari impegni. In particolare, non sono stati riassegnati tempestivamente circa 10 milioni di somme versate in "entrata" e circa 7,2 milioni per spese obbligatorie. Si deve altresì aggiungere che, nonostante una previsione di spesa di 100 milioni per fronteggiare specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità³⁵, di cui 20 milioni erano destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i compiti svolti in tale ambito, il decreto di variazione intervenuto in prossimità della chiusura dell'esercizio, assegnava solo 12 milioni, con una riduzione del 40 per cento³⁶.

2.2.3. "Pubblica sicurezza".

Il bilancio iniziale dell'Amministrazione della P.S. per l'anno 2005, per effetto dei commi 8 e 295 della legge n. 311 del 2004, è stato ridotto, complessivamente, di 124,2 milioni (pari all'1,72 per cento); 70,7 milioni per effetto del comma 295. L'Amministrazione ha rimodulato la programmazione già approvata³⁷ ed ha fatto ricorso a provvedimenti di variazione di bilancio

³⁴ Rispettivamente, capitoli 1370, "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi" e 1373 "Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione".

³⁵ D.l. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge 22 aprile 2005, n. 58.

³⁶ La pianificazione di detta somma è stata rimodulata, con attribuzione di minori risorse e contenimento degli obiettivi.

³⁷ L'Amministrazione ha comunicato di avere ridimensionato alcuni programmi con riguardo soprattutto alla formazione ed addestramento, alle spese della DIA, della polizia criminale e della polizia scientifica, della logistica